

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede.

E' costituita l'associazione senza fini di lucro, denominata "Associazione sportiva dilettantistica ShenShan".

L'associazione ha sede in Roma, via Flavio Stilicone 169 e potrà istituire sedi secondarie e distaccate anche all'estero. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale.

Il sodalizio si conferma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo.

ARTICOLO 2 - Scopo ed oggetto.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all'arte del Tai Chi Chuan, del Qi Gong, dell'Yi Chuan e di quelle discipline nelle quali individua importanti valori per l'integrità della salute fisica, psichica e spirituale della persona.

A tal fine l'Associazione pertanto potrà:

- aderire ad altre associazioni aventi gli stessi scopi;

- potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva e culturale e ad Organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Leghe sportive e simili, sia nazionali sia internazionali.

- esercitare attività di qualunque genere che concernono il raggiungimento dello stato di benessere fisico e globale dell'individuo e della persona;
- promuovere ed organizzare corsi di studio e di aggiornamento, seminari, incontri, dibattiti e spettacoli per gli associati;
- costituire una biblioteca multimediale, promuovere la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni attinenti ai contenuti culturali dell'Associazione;
- promuovere e coordinare ogni opportuno scambio d'informazione tra i propri associati e tra questi ed altre associazioni o enti che operano nel campo sportivo e culturale;
- offrire collaborazione a singoli, Associazioni, Enti pubblici o privati, che intendano usufruire delle competenze dell'Associazione.

ShenShan è un'associazione apolitica con l'esclusione di ogni fine di lucro (in qualsiasi forma) e si prefigge uno scopo esclusivamente culturale divulgativo ed associativo.

ARTICOLO 3 - SOCI.

Il numero dei soci è illimitato; possono far parte dell'Associazione persone fisiche, Enti pubblici e privati, Istituzioni e Associazioni, la cui domanda di adesione venga rivolta ed accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto della ammissione, la quota associativa, fissa e non restituibile, che verrà annualmente stabilita per l'importo dal Consiglio direttivo stesso.

I soci si distinguono in :

- a) soci fondatori
- b) soci operatori
- c) soci ordinari
- d) soci sostenitori

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'associazione e coloro ai quali il Consiglio Direttivo, con voto unanime attribuisce tale qualifica.

Sono soci operatori coloro che svolgono la loro attività operativa e professionale all'interno dell'associazione.

Sono soci ordinari coloro che, persone fisiche o giuridiche, enti di qualsiasi natura e loro associazioni, aderiscono all'Associazione versando la quota associativa annuale.

Sono soci sostenitori persone fisiche, giuridiche o altre associazioni e società di qualsiasi natura che paghino una quota pari ad almeno cinque volte quella prevista per l'associato ordinario, solo ed elusivamente con interventi di sostenimento finanziario dell'associazione, senza alcuna attività all'interno di essa.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di soci onorari, i quali sono esonerati dall'obbligo del versamento delle quote associative.

ARTICOLO 4 - Ammissione dei soci.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, che delibera senza obbligo di motivazione, su proposta del richiedente. Tutti i soci, oltre all'elettorato attivo e passivo, hanno diritto di partecipare alle iniziative, nonché il dovere di attenersi e di uniformarsi alla normativa stabilita dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibere degli organi dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, Assicurazioni ed Enti che intendono diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 5 - Diritti ed obblighi dei soci.

Si cessa dalla qualità di socio dell'Associazione per recesso, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle disposizioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) per morte o scioglimento dell'Ente o Istituzione associata;
- e) che, in qualunque modo arrechi danni gravi; anche morali all'Associazione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto dalla lettera b), e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione e gli eredi dei soci defunti non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né hanno diritto alla restituzione delle quote versate.

La quota associativa è intrasmissibile anche per causa di morte e non rivalutabile

ARTICOLO 6- Organi dell'associazione.

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea degli Associati

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente

ARTICOLO 7- Assemblea.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'associazione che sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, se ricorra il caso, per la nomina delle cariche sociali; l'assemblea può essere convocata inoltre ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano o ne faccia domanda almeno un terzo dei soci ordinari in regola con i versamenti delle quote o un quinto dei soci fondatori o un terzo dei soci operatori: in tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla richiesta.

La convocazione è disposta dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o altrove, mediante affissione in sede almeno 15 giorni prima, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ARTICOLO 8- Delibere delle assemblee.

L'assemblea ordinaria:

- esamina l'attività svolta dall'Associazione nell'annata precedente e formula proposte per il programma successivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo e sulla copertura del disavanzo e dell'avanzo di gestione;
- delibera sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- delibera sull'ammissione degli associati onorari e sostenitori e sulla nomina dei soci fondatori;
- delibera sull'approvazione di un eventuale regolamento interno e sulle relative modifiche;
- delibera sull'affiliazione ad altre associazioni;

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero e l'eventuale compenso annuo;
- delibera su quant'altro sia riservato alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto, o in quanto le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sul trasferimento della sede.

ARTICOLO 9- Costituzione e delibere assembleari.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione può deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero dei presenti e la delibera è presa a maggioranza dei presenti. Si applicano in ogni modo le norme relative del codice civile artt.20 e 21.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tutti i soci fondatori e di tutti quelli operatori, anche per delega, e può deliberare in prima convocazione con il parere favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione può deliberare con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Tutti i soci, singoli o associati, hanno diritto ad un voto, qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno.

A tutti i soci è consentito farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta conferita ad altro socio della medesima categoria, che abbia diritto di partecipare; ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente ed assistita da un Segretario, entrambi nominati dall'Assemblea stessa.

Nelle assemblee- ordinarie e straordinarie- hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni deve essere redatto verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 10- Consiglio Di Amministrazione.

L'Assemblea è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre e non più di sei membri secondo le determinazioni dell'assemblea che procede all'elezione.

I membri del Consiglio Di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere eletti anche persone fisiche non socie.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede dell'Associazione o altrove per iniziativa del Presidente, il quale sarà comunque obbligato a convocarlo quando gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le delibere devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e in caso di assenza da altro socio fondatore designato dai Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio;

Dell'impossibilità di attuare detta modalità, il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- h) affidare con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ARTICOLO 11- Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente; può nominare inoltre il Segretario ed il Tesoriere, scelti tra i soci fondatori dell'Associazione. Tutte le cariche sono gratuite. In caso di assenza, o d'impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 13- Poteri del Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la rappresentanza e la firma dell'associazione. Cura la realizzazione di tutte le attività deliberate dal Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il consiglio direttivo nomini il nuovo presidente.

ARTICOLO 14- Esercizio Finanziario.

L'Esercizio Finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio Consuntivo da presentarsi all'Assemblea degli associati, con l'osservanza delle norme civilistiche e fiscali in

materia, nonché le linee economiche programmatiche per l'esercizio successivo.

E'vietata la distribuzione, diretta o indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve ai soci, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 15- Patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e legati;
- d) contributi dello stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E'fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso

l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ARTICOLO 16- Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, questa provvederà poi alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad enti aventi le stesse o simili finalità o che perseguano fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'assemblea e nell'osservanza delle norme di legge in materia.

ARTICOLO 17 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

ARTICOLO 18- Norme finali.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.